

LII.

TORNATA DEL 23 APRILE 1888

Presidenza del Vice-Presidente TABARRINI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Comunicazione di una lettera d'invito alla inaugurazione della Esposizione internazionale di volatili, animali da cortile, ecc., in Roma — Commemorazione dei senatori Giustinian, Cabella e Caracciolo di Bella — Parole dei senatori Majorana-Calatabiano e Pierantoni e del ministro di agricoltura, industria e commercio — Sorteggio degli Uffici — Discussione del disegno di legge per l'abolizione delle servitù di pascere, vendere erbe, fidare seminare e legnare nelle provincie ex-pontificie — Approvazione di tutti gli articoli del progetto dopo osservazioni e proposte dei senatori Vitelleschi, Cencelli e Miraglia, relatore, e del ministro di agricoltura, industria e commercio.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

È presente il ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso senatore, *segretario*, CENCELLI legge il seguente sunto di petizioni:

« N. 35. La Giunta municipale di Bondeno (Ferrara) fa istanza perchè non vengano ripristinati i due decimi d'imposta fondiaria.

« 36. La Giunta municipale di Mantova fa istanza perchè venga mantenuto quale ora si trova organizzato il corpo delle guardie municipali.

« 37. La Giunta municipale di Como fa istanza, ecc. (*Identica alla precedente*).

« 38. Il Consiglio comunale di Formigine (Modena) domanda che non vengano ripristinati i due decimi d'imposta fondiaria.

« 39. La Deputazione provinciale di Bologna fa istanza perchè vengano introdotte alcune modificazioni sul disegno di legge per riordinamento dei tributi locali ».

PRESIDENTE. Alla Presidenza è giunta la seguente lettera, della quale si dà lettura.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

« Roma, 22 aprile 1888.

« Mi reco a doveroso pregio di partecipare all'E. V. che mercoledì, 25 aprile corrente, alle ore una pom., avrà luogo, all'Orto Botanico, presso il Colosseo, l'inaugurazione dell'Esposizione internazionale di uccelli da cortile, da colombaia, da caccia, macchine, attrezzi, ecc.

« Prego l'E. V., a nome anche della Commissione ordinatrice, di volerla gentilmente onorare di sua presenza, ed in tale fiducia gliene porgo anticipate grazie.

« Spedisco contemporaneamente alla presente un pacco separato di biglietti di speciale in-

vito, con preghiera all'E. V. di farli diramare agli onorevoli senatori.

« Con particolare considerazione

« *Il presidente*

« F. NOBILI-VITELLESCHI ».

PRESIDENTE. I biglietti di cui si parla saranno depositati nell'Ufficio di Questura a disposizione degli onorevoli signori senatori.

Commemorazione dei senatori conte Giustinian, Cesare Cabella, marchese Caracciolo di Bella.

PRESIDENTE. Riprendendo il Senato il corso delle sue adunanze ordinarie, primo dovere della Presidenza si è di commemorare i colleghi defunti in questo ultimo intervallo.

Noi abbiamo perduto i senatori conte Giustinian, Cesare Cabella ed il marchese Caracciolo di Bella, e sopra ciascuno di essi dirò brevi parole di compianto e di lode meritata.

Il conte Giambattista Giustinian, di cui deploriamo la perdita avvenuta in Venezia il 1° aprile scorso, aveva di poco varcato il quattordicesimo lustro della sua età. Discendente dalla antica nobiltà veneziana che ha tradizioni bellissime di patriottismo, fu amico di Daniele Manin, e con lui associato nei sentimenti più nobili, rese fin dal 1848 ragguardevoli servizi alla causa italiana, sia nella sua Venezia, dalla quale dovette ben presto emigrare, sia in Torino che scelse, nell'esilio, a sua dimora. Ivi, prestando i comitati di soccorso per l'emigrazione e, prestò valido aiuto a quanti operavano per l'indipendenza italiana, incontrando ogni maniera di sacrifici nelle angustie a cui era ridotto per la confisca dei suoi beni inflittagli dal Governo austriaco. E di questa confisca con nobile orgoglio sdegnò sempre di domandare la revoca, pur sapendo di ottenerla. Circondato da ben meritata estimazione venne chiamato nel 1860 a rappresentare alla Camera il collegio di Edolo nella 7^a e nella 8^a legislatura, e nella 9^a quello di Verolanuova.

Appena liberata la Venezia nel 1866, fu scelto nella deputazione che portò i voti del plebiscito di quella città a Vittorio Emanuele, e fu elevato alla carica di primo magistrato citta-

dino. Non sdegnò poi gli uffici più umili di consigliere provinciale e di membro delle più importanti Amministrazioni pie, nelle quali prestò indefessamente l'opera sua amorevole ed efficace fino agli ultimi giorni della sua vita.

Apparteneva a quest'alta Assemblea dal 5 di novembre del 1866, dove ebbe estimatori sinceri del suo nobile carattere e del suo operoso patriottismo.

Cesare Cabella nacque nel 1807 a Genova, ove, compiuti gli studi di giurisprudenza, ottenne ben presto fama di valente avvocato. Caduto in sospetto della polizia nel 1835 per avere generosamente sostenuto la difesa di cospiratori politici, dovette esulare. Mutate le sorti del suo paese nel 1848, rimpatriò e gli venne tosto conferito il mandato di rappresentante alla Camera dei deputati, prima del collegio di Voltri e poscia di uno dei collegi di Genova, mandato che gli fu confermato per sette legislature successive e che egli adempì con attività assidua, intelligente, degna del maggior encomio. Chiamato nel 1870 a far parte di quest'Alta Assemblea, egli vi portò la parola sua eloquente ed illuminata, particolarmente nelle materie giuridiche e commerciali, nelle quali era versatissimo. Anche il Governo si giovò dell'opera sua efficace chiamandolo nella Giunta per il coordinamento delle disposizioni dei Codici del nuovo Regno italiano, e per le modificazioni al Codice di commercio.

Godeva meritamente estimazione e fiducia illimitata nella sua città nativa, dove fu sempre consigliere provinciale e comunale, e nell'Ateneo genovese nel quale fu professore benemerito di giurisprudenza e rettore per lunghi anni.

Cesare Cabella, illustre avanzo di quella schiera di patrioti che prepararono la via al nazionale riscatto, chiudevà la sua lunga, operosa esistenza il 2 di aprile scorso, in Genova; ove ebbe splendidi funerali, ai quali partecipò ogni ordine di cittadini.

Il marchese Camillo Caracciolo di Bella, discendente da antica ed illustre famiglia napoletana, cessava di vivere in questa città il giorno 6 di questo mese di aprile, nell'età di 66 anni. Patriota ardente e coraggioso, prese viva parte ai rivolgimenti politici per l'unità

e per l'indipendenza d'Italia; soffrì condanna di carcere per cospirazione contro il Governo dei Borboni. Riacquistata la libertà dopo i moti del 1860, egli ebbe nella ottava legislatura da due colleghi contemporaneamente il mandato di rappresentante al Parlamento italiano. Nell'anno successivo abbandonò il campo parlamentare, chiamato ad alti uffici nella diplomazia nazionale, e rappresentò il Governo del Re come inviato straordinario e ministro plenipotenziario, nelle legazioni di Costantinopoli, Lisbona, Berna, Madrid e Pietroburgo. Nel 1876, venne assunto alla carica di prefetto di Roma e in quell'anno stesso alla dignità di senatore. I lavori a cui prese parte attiva e i discorsi da lui pronunciati in Senato, attestano della sua vasta coltura nelle discipline politiche, specialmente in quella parte che riguarda le relazioni internazionali.

I suoi discorsi fatti al Senato insieme ad altri scritti di argomento politico, egli raccolse in questi ultimi tempi in un volume che è nelle mani di tutti.

Perfetto gentiluomo, sincero patriota, oratore facile ed ornato, il marchese Caracciolo di Bella lascia vivo desiderio di sè nella buona società napoletana e romana nella quale aveva molti amici, nella diplomazia italiana e straniera, dove aveva numerosi estimatori, e in quest'alta Assemblea dove vivrà sempre rispettata ed onorata la sua memoria.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Camillo Caracciolo di Bella, testè mancato alla famiglia, al Senato, alla patria, io credei sempre degno per elevatezza di sentimento, per dirittura d'intelletto, per non comune, e, sotto alcuni riguardi, eccezionale coltura, per rara e non mai smentita correttezza di azione.

Camillo Caracciolo di Bella fu esempio vivente della più bella armonia in cotesti fattori dell'eminente uomo affettivo, intellettuale, sociale.

Il suo valore era superato dalla sua modestia, entrambi dal grande personale disinteresse.

Egli visse per la patria, per le lettere, per gli atti nobili condotti in una molteplicità di

elevatissimi pubblici e privati uffici. Egli lascia desiderio grandissimo di sè.

Io mi associo con tutto il cuore alle parole di rimpianto pronunciate dal nostro degno presidente.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Ancora una volta compio il pietoso dovere di pronunziare una parola modesta, ma sentita, sulla tomba di illustri senatori che di recente abbiamo avuto il dolore di perdere.

Conobbi il conte Giustinian in Modena, quando l'anima tutta piena della certezza del riscatto di Venezia, e forte nella nobiltà del suo esilio in terra italiana, attendeva con grande cura alla protezione dei giovani veneti che, valicando il Po a rischio della vita, venivano ad ingrossare la falange dei giovani studiosi dell'università italiana, i quali tra poco dovevano lasciare l'aula della scuola dove sedettero i Fabrizi, i Fanti ed i Menotti, per correre a combattere l'ultima vendetta degli Italiani contro la tirannide straniera. Conobbi Cesare Cabella negli anni primi della mia carriera forense; l'ebbi sempre amico cortese; in lui ammirai sempre il modello del vero giureconsulto definito dall'antica virtù romana *vir probus dicendi peritus*. Camillo Caracciolo di Bella, cittadino, diplomatico, deputato, prefetto, senatore, in ciascuna delle sue funzioni fu costantemente un gran gentiluomo, senza macchia e senza paura. Egli mostrò quello che sia l'ufficio della vera nobiltà: amare la patria e servirla con abnegazione, custodire l'antico retaggio del nome facendolo maggiore per sapienza, virtù ed operosità.

Sentiste che egli fu patriota ardente, che rischiò la vita quando la libertà de' volenti era olocausto dovuto alla promessa di una patria nazionale.

Camillo Caracciolo ha lasciato un esempio degnissimo d'imitazione: acceso dal sentimento del dovere, non mancava mai alle nostre sedute, era assiduo allo studio delle leggi, lasciò documenti bellissimi de' suoi studi, relazioni e discorsi, specialmente sopra le relazioni internazionali.

Nato in Napoli, aveva anche molta attinenza con la forte provincia di Avellino sorgente di ispirazione ad opere patriottiche, perchè ciascuno ricorda come da Avellino partì il primo

moto patriottico del 1821. Il Caracciolo, dopo che aveva deposto ogni ufficio attivo, fu per parecchi anni presidente della Commissione degli esami nel Ministero degli affari esteri, fu membro del Contenzioso diplomatico. In tali uffici portò la sua mente acuta, sperimentata, erudizione e sapienza non comune, forme squisite di gentiluomo.

Credo di essere l'interprete dei sentimenti dei colleghi che con me vivamente lo rimpiangono, proponendo che la Presidenza faccia giungere alla illustre vedova del nostro collega la espressione del nostro rimpianto per la perdita che la patria e il Senato deplorano.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. In nome del Governo mi associo alle parole di compianto pronunziate dall'egregio presidente e da altri onorevoli senatori in memoria dei tre illustri personaggi, che facevano parte di questo Consesso.

Il Governo non può non deplorare, insieme a voi, che si assottigli sempre più la falange degli egregi uomini e provati patrioti dei quali abbonda quest'alta Assemblea.

Senatore VERGA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VERGA C. Io proporrei che le condoglianze fossero estese anche alla vedova del senatore Giustinian ed alla vedova del senatore Cabella.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PIERANTONI. Non avendo cognizione se le illustri donne degli altri due colleghi erano sopravvissute ai mariti, non feci una proposta generale; ringrazio quindi l'onorevole senatore Verga di avere estesa la mia proposta.

PRESIDENTE. Le condoglianze a nome del Senato saranno rivolte alle vedove dei compianti senatori. Faccio peraltro osservare che le condoglianze, secondo l'uso, furono inviate alle famiglie degli illustri defunti appena ricevuto l'annuncio della morte dei tre senatori.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. Si procede ora al sorteggio per il rinnovamento degli Uffici.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. fa il sorteggio degli Uffici i quali risultano così composti:

UFFICIO I.

Acton Guglielmo
 Allievi
 Assanti
 Barbavara
 Bardesono
 Bariola
 Berardi
 Biscaretti
 Bonelli Raffaele
 Bucchia
 Cadorna Raffaele
 Camozzi-Vertova
 Camuzzoni
 Cavagnari
 Cavallini
 Cipriani
 Corsi Tommaso
 Dalla Valle
 D'Azeglio
 Delle Favare
 De Siervo
 De Simone
 De Sonnaz Maurizio
 Di Revel
 Di Robilant
 Di Sartirana
 Farina Mattia
 Fazioli
 Ferrara
 Finali
 Finocchietti
 Fiorelli
 Florio
 Fontanelli
 Giacchi
 Gorresio
 Giuli
 Guerrieri-Gonzaga
 Guicciardi
 Irelli
 La Russa
 Linati
 Majorana-Calatabiano
 Marescotti
 Martinengo
 Messedaglia

Orsini
 Pacchiotti
 Pallieri
 Pasella
 Pavese
 Perazzi
 Pernati
 Pessina
 Petri
 Pierantoni
 Ricasoli
 Sforza Cesarini
 Vallauri
 Verdi
 Verga Andrea
 Villari
 Vitelleschi

UFFICIO II.

Acton Ferdinando
 Arcieri
 Arezzo
 Arrigossi
 Bertini
 Boncompagni-Ludovisi
 Bonelli Luigi
 Bordonaro
 Borselli
 Bruno
 Bruzzo
 Cacace
 Cadorna Carlo
 Cambray-Digny
 Canonico
 Caracciolo di S. Teodoro
 Castellano
 Cocozza
 Collacchioni
 Consiglio
 Cucchiari
 D'Adda
 D'Ancona
 Delfico
 Di Bagno
 Di Sambuy
 Di Scalea
 Faraldo
 Fossombroni

Garzoni
 Ghiglieri
 Guarneri
 Lovera
 Luciani
 Macry
 Malvezzi
 Manfredi
 Manfrin
 Merlo
 Nitti
 Palasciano
 Palmieri
 Pecile
 Perez
 Pietracatella
 Robecchi
 Ricci
 Ridolfi
 Rossi Alessandro
 Rossi Giuseppe
 Sacchi
 Sauli
 Scalini
 Schiavoni
 Sonnino
 Tabarrini
 Tommasini
 Torremuzza
 Valsecchi
 Verga Carlo
 Visone
 Zini
 Zoppi

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Eugenio
 S. A. R. il Principe Tommaso
 Acquaviva
 Atenolfi
 Bartoli
 Besana
 Cagnola
 Camerata-Scovazzo
 Castagnetto
 Cavalli
 Cencelli
 Chiavarina

Cornero
Corsi Luigi
De Gasparis
Della Rocca
Deodati
Di Giovanni
Dossena
Durando
Errante
Eula
Farina Agostino
Ferraris
Figoli
Fornoni
Fusco
Gadda
Gamba
Gagliardi
Gravina
Guarini
Lacaita
Lampertico
Lauri
Magliani
Malusardi
Manzoni
Massarani
Menabrea
Mirabelli
Martinelli
Michiel
Morelli Giovanni
Morandini
Mosti
Niscemi
Paoli
Pastore
Pettinengo
Petitti
Piedimonte
Poggi
Rega
Scacchi
Serafini
Tittoni
Tommasi
Torre Carlo
Torre Federico
Vegezzi
Vigliani
Visconti-Venosta

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Amedeo
Alfieri
Alvisi
Amore
Artom
Barracco Giovanni
Basile
Bertolè-Viale
Bonelli Cesare
Borromeo
Boyl
Caccia
Calabiana
Calcagno
Calenda
Cantoni
Casalis
Casaretto
Cerruti
Cialdini
Ciccione
Colapietro
Colonna
Correnti
Cremona
Cusa
De Riso
De Sauget
Diana
Duchoquè
Faina
Frisari
Griffini
Jacini
La Loggia
Longo
Mantegazza
Marignoli
Medici
Melodia
Mischi
Moleschott
Pallavicini
Pandolfina
Paternostro
Pianell
Piroli
Puccioni
Raspoai

Riberi
S. Cataldo
San Martino
Sanseverino
Semmola
Solidati-Tiburzi
Sortino
Spalletti
Sprovieri
Tamaio
Tamborino
Tanari
Torrearsa
Turrisi-Colonna

UFFICIO V.

Amari
Angioletti
Annoni
Auriti
Bargoni
Barracco Alfonso
Bellinzaghi
Benintendi
Beretta
Betti
Boccardo
Boncompagni-Ottoboni
Borelli
Boschi
Brioschi
Cannizzaro
Celesia
Cesarini
Colocci
Colombini
Compagna
Corsini
Corte
Cosenz
Costa
Danzetta
Della Verdura
De Martino
De Sommaz Giuseppe
Devincenzi
Di Casalotto
Di Moliterno
Di Santa Elisabetta
Fasciotti

Giorgini
Giuliani
Greco-Cassia
Loru
Maglione
Meneghini
Mezzacapo
Migliorati
Miraglia
Montanari
Morelli Domenico
Morosoli
Moscuza
Piola
Pleza
Podestà
Prinetti
Roissard
Rosa
Ruschi
Saracco
Scarabelli
Secondi
Sormani-Moretti
Tenerelli
Todaro
Tornielli
Trocchi

Discussione del progetto di legge: « Abolizione delle servitù di pascere, vendere erbe, fidare, seminare e legnare nelle provincie ex-pontificie » (N. 33).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta per primo progetto di legge da discutersi: « Abolizione delle servitù di pascere, vendere erbe, fidare, seminare e legnare nelle provincie ex-pontificie ».

Prego il relatore ed i membri dell'Ufficio centrale a voler prendere il loro posto, e prego poi il signor ministro di agricoltura, industria e commercio a voler dichiarare se intende che la discussione si apra sul suo progetto o su quello modificato dall'Ufficio centrale.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Acconsento a che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio centrale, con cui ho concordato gli emendamenti. Pregherei inoltre la Presidenza ed il Senato di voler sop-

primere la lettura del progetto di legge, poichè da parecchio tempo è stato distribuito, ed è quindi noto ai signori senatori.

PRESIDENTE. Domando al Senato se intende di sopprimere la lettura del progetto.

Se non vi sono opposizioni, intenderò che questa soppressione sia accordata.

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa e si procede a quella degli articoli.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge:

Art. 1.

Le servitù di pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere erbe, di fidare e d'imporre tasse a titolo di pascolo, che in alcuni comuni o frazioni di comuni delle provincie di Roma, Perugia, Ascoli Piceno, Macerata, Ancona, Pesaro e Urbino, Forlì, Ravenna, Bologna e Ferrara si esercitano dalla generalità degli abitanti dei comuni stessi o delle frazioni, o di altri comuni e frazioni o da associazioni di cittadini sopra beni comunali o di altri enti morali o di particolari, sotto qualunque forma e denominazione, con o senza corrisposta, sono abolite nella estensione e misura dell'ultimo possesso di fatto.

Parimenti sono aboliti i diritti di vendere le erbe, di fidare e d'imporre tasse a titolo di pascolo che si esercitano da alcuni comuni delle stesse provincie sopra i beni dei particolari.

Senatore CENCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CENCELLI. Debbo anzitutto fare osservare che in questo articolo, là dove è detto: *fidare e imporre tassa*, si deve invece leggere: *fidare o imporre tassa*.

A schiarimento poi di questa servitù esercitata dai comuni con imporre tassa a titolo di pascolo, mi permetta il Senato di dare alcune spiegazioni in proposito.

Il diritto di vendere le erbe si esercita dai comuni sotto diverse forme, o facendo delle pubbliche aste, sotto il nome di bandite erbatiche per un dato periodo di tempo, oppure con fidare bestie a pascere, vale a dire am-

mettendo nel territorio di un comune bestiame appartenente a proprietari di un altro comune; o si esercita infine questo diritto di vendere erbe coll'imporre una tassa sopra il bestiame del comune stesso, quante volte i proprietari dichiarino di volere usufruire di questo pascolo sulle terre del comune o dei privati.

Quando i proprietari vogliono godere del pascolo, allora il comune determina il prezzo delle erbe, e l'ammontare di esso lo distribuisce in proporzione per ogni capo di bestiame. Sicchè, in effetto, tanto è fidare, quanto imporre tassa per il titolo pascolo.

Oltre a questa tassa vi è poi l'altra a titolo capitale autorizzata dal Governo che ne determina l'ammontare per ogni capo di bestiame, e questa si paga dal possidente di bestiame quando anche non creda di usare del pascolo sulle terre comunali o private soggetta alla servitù di pascolo.

Infatti, se si esamina il bilancio di un comune che abbia terre soggette alla servitù di pascolo, si troverà su questo bilancio, nella parte patrimoniale, una cifra per tassa a titolo di pascolo, distribuita a seconda del numero del bestiame e della qualità di esso, che pascola, e in ragione del valore dell'erba e del tempo in cui il comune ha ceduto l'erba stessa ai suoi cittadini proprietari di bestiame.

Il più delle volte la vendita si fa dal mese di settembre fino a maggio, e questa è la bandita erbatica che si vende all'asta. Quindi per gli altri mesi dell'anno nei quali il pascolo è goduto dai proprietari che intendono fruirne, s'impone dal comune questa tassa, detta tassa pascolo.

Questa è la spiegazione dell'aggiunta che si è fatta, che l'Ufficio centrale si augura venga accolta dal Senato.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. È stata utilissima la spiegazione data dall'onor. senatore Cencelli in nome dell'Ufficio centrale.

Le parole *imporre tassa a titolo di pascolo* avrebbero potuto far nascere il dubbio che qui si toccasse menomamente alla facoltà, che viene ai comuni dalla legge provinciale e comunale, d'imporre tassa sul bestiame.

Questa legge tratta esclusivamente di servitù; e la spiegazione data dall'onorevole Cencelli dimostra che qui s'intende parlare esclusivamente della servitù, la quale si esercita sotto la duplice forma, come egli ha detto, o di *pda* sul bestiame estraneo al comune, o d'imporre tassa a titolo di pascolo sul bestiame del comune medesimo.

In questo senso dunque non ho difficoltà di accettare l'emendamento. Anzi questa modificazione deve far riformare il titolo della legge; ed io mi propongo di riformarlo nei sensi espressi nell'articolo. Accetto del pari, per maggiore chiarezza, che alla particella *e* si sostituisca la particella *o*, appunto per indicare che l'imporre tassa a titolo di pascolo, di cui si parla nell'articolo, importa soltanto un modo diverso di esercitare la servitù.

In conseguenza, accetto le due proposte dell'Ufficio centrale che consistono nell'aggiungere le parole: *imporre tassa a titolo di pascolo*, e nel sostituire la particella *o* alla particella *e*, sia nel primo che nel secondo comma.

Senatore CENCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CENCELLI. Ringrazio l'onor. ministro di avere immediatamente e così chiaramente rilevata l'importanza di questa aggiunta. L'Ufficio centrale si riservava poi, esaminati gli articoli, di pregare il Senato di ammettere anche il cambiamento del titolo della legge per coordinarlo con l'art. 1.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti l'articolo primo.

Chi intende approvarlo voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 2.

Le servitù ed i diritti di cui all'art. 1, per gli effetti della presente legge, si hanno come derivati da un titolo espresso o presunto e come aventi natura di servitù negativa o proibitiva.

I proprietari dei fondi gravati delle servitù e dei diritti suddetti sono in conseguenza obbligati a dare agli utenti una indennità o in terreno od in un annuo canone corrispondente al valore della servitù o del diritto cui i fondi erano soggetti.

(Approvato).

Art. 3.

Quando le servitù di cui all'art. 1 si esercitano dalla generalità degli abitanti di un comune o di una parte di esso o da una università od associazione di cittadini col godimento in natura, la indennità da darsi dal proprietario per la liberazione dalle servitù consisterà nella cessione di una parte di ciascun fondo affrancato, la qual parte abbia un valore eguale a quello che si giudichi competere al diritto che rimane abolito.

(Approvato).

Art. 4.

La parte di terreno assegnato agli utenti, ai termini del precedente articolo, sarà libera da ogni peso ed ipoteca, rimanendo questi, se esistono, consolidati e ristretti al fondo liberato dalla servitù, salvo le imposte prediali, che saranno con le norme consuete divise ed attribuite alle parti rispettive.

Se però i diritti che si redimono sono affetti da vincoli o da ipoteca, questi sono tolti dal fondo o terre redente, e rimangono ristretti alla porzione data per indennità, in contraddittorio del creditore.

Nei casi nei quali i pesi e le ipoteche gravano tanto la proprietà quanto gli usi che si redimono, si osserveranno le norme del Codice civile sulla divisione.

(Approvato).

Art. 5.

La indennità di cui all'art. 2 della presente legge consisterà sempre in un annuo canone corrispondente al valore del reddito annuo della servitù della quale il fondo o le terre rimangono liberate:

1° Quando la servitù è esercitata col vendere, fidare ed imporre tassa a titolo di pascolo, e non col godere in natura l'erba ed il pascolo sui terreni gravati;

2° Quando nel caso contemplato dall'art. 3 della presente legge la parte da segregarsi da ogni potere, possesso o tenuta a titolo di indennità non superi la superficie di 4 ettari nelle regioni montane e di 10 ettari nelle altre.

Senatore CENCELLI. Anche in questo articolo bisognerà cambiare la particella *e* in *o*.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo ai voti l'art. 5 con questa variazione, chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

Il valore del canone verrà determinato sull'ultimo decennio.

I creditori dell'annuo canone conserveranno il diritto di prelazione a qualunque creditore sopra gli immobili liberati dalla servitù, mediante l'ipoteca derivante dalla presente legge, e da iscriversi nei sei mesi dalla data in cui è divenuta definitiva la liquidazione del canone.

Se la iscrizione avrà luogo dopo i sei mesi, l'ipoteca legale avrà effetto dalla data della iscrizione.

Il canone stesso è sempre affrancabile, secondo le prescrizioni della legge 24 gennaio 1864, n. 1636.

Senatore CENCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CENCELLI. D'accordo coll'onor. signor ministro e l'Ufficio centrale, al primo capoverso dell'art. 6 si dovrebbero aggiungere le seguenti parole: *sulla media dell'ultimo decennio*.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti l'art. 6 così emendato; cioè sono aggiunte al primo capoverso le parole: *sulla media dell'ultimo decennio*.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 7.

L'effetto della liberazione del fondo dalla servitù avrà principio col 1° ottobre successivo al contratto.

Potrà però pattuirsi altro termine, come pure un diverso modo di prestazione di indennità, salvo l'approvazione dell'autorità competente a forma di legge.

(Approvato).

Art. 8.

È istituita in ciascun capoluogo di circondario delle provincie, di cui all'art. 1, una

Giunta di tre arbitri, composta del giudice anziano del tribunale del territorio, nel quale i beni sono situati, il quale ne sarà il presidente; e di due arbitri, uno scelto dal presidente dello stesso tribunale, ed un altro dal prefetto della provincia.

Sarà cancelliere del collegio arbitramentale un vicecancelliere o vicecancelliere aggiunto dello stesso tribunale.

L'arbitramento sarà valido anche per le persone incapaci, e per gli enti morali legittimamente rappresentati.

(Approvato).

Art. 9.

La Giunta di arbitri è incaricata:

1° Della ricognizione e identificazione dei fondi di cui all'art. 1;

2° Della liquidazione ed assegnazione dell'indennità agli aventi diritto;

3° Della risoluzione di qualunque questione relativa alle servitù ed allo svincolo di esse.

Quando la Giunta d'arbitri riconoscerà indispensabile per una popolazione che si continui nell'esercizio dell'uso, e la estensione del terreno da cedersi in corrispettivo dell'affrancazione sia giudicata dalla Giunta stessa insufficiente alla popolazione per proseguire come per il passato nell'esercizio della pastorizia o delle altre servitù, avuto riguardo alle condizioni speciali dei luoghi, la Giunta d'arbitri ammetterà gli utenti alla affrancazione di tutto o di parte del fondo gravato, mediante pagamento di un annuo canone al proprietario.

Contro la deliberazione della Giunta si potrà ricorrere al ministro d'agricoltura, industria e commercio, il quale, udito il parere del Consiglio di agricoltura, provvederà in modo definitivo.

L'ammontare del canone da pagarsi al proprietario sarà dalla Giunta determinato in base al valore del fondo, depurato dall'onere della servitù, e saranno applicabili le disposizioni dell'articolo 6 della presente legge.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. I cambiamenti introdotti dall'Ufficio centrale nella costituzione della

Giunta di arbitri hanno evidentemente migliorato il progetto; pur non di meno, visto il loro giudizio inappellabile, rimane una misura molto tardata contro la quale io non ho fatto obiezioni, perchè è stata altre volte usata, e perchè veramente in materia così complicata se si stabilisse un provvedimento troppo lungo, intricato e difficile non si arriverebbe ad alcuna conclusione. Io l'ho accettato quindi per quel che riguarda la liquidazione delle servitù; quando però ci troviamo in presenza del caso contemplato dall'art. 9, nel quale si tratta di una vera e propria espropriazione, non posso nascondere che questa Giunta dei tre arbitri mi lascia molto perplesso. Ma frattanto non pare all'onor. ministro di agricoltura che al punto di vista del suo compito quest'articolo tenda a diminuire in gran parte il vantaggio di questa legge?

Noi sappiamo che il maltrattamento dei boschi dipende precisamente da queste servitù dei comuni, e questa legge è fatta appunto per restringerle. Ma resta una porta aperta che è appunto l'art. 9, per il quale una gran parte di queste servitù rientra, e quindi moltissimi di questi terreni rimarranno in quella terribile condizione in cui noi sappiamo trovarsi i terreni montuosi dell'Appennino, vale a dire, abbandonati a questi pascoli irrazionali, i quali recano pochissimo vantaggio a chi ne usa e fanno un grandissimo danno alla proprietà.

La legge è proposta dall'onorevole ministro di agricoltura, e quindi egli vedrà di trovarvi riparo; vedrà, per esempio, se non fosse il caso di stabilire delle norme per gli usi di queste servitù e di questi diritti.

Esposte queste considerazioni all'onorevole ministro, io desidererei un'altra spiegazione dall'Ufficio centrale.

Molte volte queste servitù sono individuali o, se non sono individuali, appartengono a frazioni di popolazione nelle quali è difficile stabilire una responsabilità.

In questi casi chi pagherà la liquidazione della proprietà all'antico proprietario?

Quali sono le garanzie date al proprietario, che sia soddisfatto per aver ceduto la sua proprietà?

Nell'altro caso la garanzia sta nel proprietario e nella proprietà, ma nel caso che ho

ultimamente accennato vedo delle gravi difficoltà a trovare una garanzia.

Adesso vengo all'ultimo punto che è quello che specialmente mi ha determinato a parlare.

Dovendo rassegnarmi a questa Giunta di arbitri, alla quale l'Ufficio centrale ha creduto di dovere apporre un correttivo con la sua aggiunta così concepita: « Contro la deliberazione della Giunta si potrà ricorrere al ministro di agricoltura, industria e commercio, il quale, udito il parere del Consiglio di agricoltura, provvederà in modo definitivo », io pregherei di sostituire al *Consiglio di agricoltura* il *Consiglio di Stato*.

Io mi sono determinato a fare questa proposta, perchè, trattandosi di materie che riguardano il diritto, mi pare che il Consiglio di Stato sia più competente del Consiglio di agricoltura; e per di più questo si riunisce raramente, e una gran parte di queste questioni rimarrebbero eternamente sospese, mentre il Consiglio di Stato funziona di continuo per adempiere al compito che gli spetta.

Quindi mi pare che il Consiglio di Stato presenterebbe una maggiore garanzia.

Conchiudo facendo la proposta che alle parole *Consiglio di agricoltura* si sostituiscano le altre *Consiglio di Stato*.

Senatore MIRAGLIA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA, *relatore*. Quanto alla prima parte delle osservazioni del senatore Vitelleschi provvede la legge forestale, cui non si è inteso di derogare in alcun modo con la legge in discussione.

Quanto alla garanzia del proprietario, fo osservare che sta nella ipoteca stabilita con l'articolo 6 per la sicurtà del canone, la quale ipoteca ha precedenza su quella di tutti i creditori, ancorchè anteriori all'attuazione della presente legge.

Circa l'emendamento proposto dal senatore Vitelleschi, che al parere del Consiglio di agricoltura si sostituisca il parere del Consiglio di Stato, dichiaro che l'Ufficio centrale non incontra difficoltà di accettarlo.

GRIMALDI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria*

e commercio. Io non ripeterò innanzi al Senato le diverse fasi, per le quali è passato l'art. 9.

Da principio io aveva proposto che, nel caso in cui si riconoscesse indispensabile per una popolazione l'esercizio della servitù, potesse questa continuare, come è detto nella legge forestale per l'affrancazione degli usi.

In ogni legge che abolisce *servitù* od *usi*, si ha riguardo all'eccezione, cioè alla conservazione dell'une e degli altri, quando giovassero ad un'intera popolazione, la quale non ne potesse fare a meno.

Si è ritenuto questo principio d'interesse pubblico prevalente all'altro, che consiste nell'abolizione di queste servitù e di questi usi.

Innanzi alla Camera, dopo lunga discussione, si concretò la formula, che ha avuto anche l'approvazione dell'Ufficio centrale.

Ma, nell'ammettere la eccezione, si sono adottate tutte le garanzie; si sono determinati i casi, nei quali si può andare incontro a questa eccezione; e si è data la garanzia del rimedio contro la deliberazione della Giunta, il quale rimedio consiste nel ricorso al ministro dell'agricoltura, industria e commercio.

Seguendo quest'ordine di idee, non ho difficoltà di accettare l'altra garanzia proposta dal senatore Vitelleschi, il quale vuole sostituito il parere del Consiglio di Stato al parere del Consiglio di agricoltura. L'accetto però in questo senso, che il parere del Consiglio di agricoltura, come di qualunque altro corpo, il ministro lo può sempre chiedere, e quindi lo può anche in questo caso.

Accetto dunque che si sostituiscano alle parole « Consiglio di agricoltura » le altre « Consiglio di Stato », ed in tutto il resto rimanga l'articolo come è stato concertato con l'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Se altri non chiede di parlare, metto ai voti l'art. 9 colla sostituzione delle parole « Consiglio di Stato » a quelle di « Consiglio d'agricoltura » nel terzo comma.

Chi approva l'art. 9 con questa modificazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 10.

Le Giunte d'arbitri provvederanno da amichevoli compositori ed inappellabilmente. Nel

solo caso che insorga questione sull'esistenza o sui limiti e sulla natura della servitù di cui all'articolo 1 della presente, possono g'interessati produrre gravame alla Corte d'appello con le forme del procedimento sommario.

L'appello è suspensivo, salvo alla Corte d'appello di ordinare la provvisoria esecuzione della decisione arbitramentale sulle istanze delle parti. L'appello dev'essere interposto nel termine di giorni trenta dalla notificazione della decisione della Giunta d'arbitri nei modi di legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi approva l'art. 10 voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 11.

Le parti devono essere intese personalmente, o per mezzo di mandatario speciale, e presenteranno i loro documenti, memorie difensionali e le conclusioni sulle quali gli arbitri emetteranno i loro provvedimenti.

Possono le Giunte degli arbitri ordinare i mezzi istruttori che stimano necessari al riguardo; e se ammettono la perizia, questa deve essere fatta da un solo perito.

La relazione del perito si avrà per notificata alle parti con l'avviso datone agli interessati dal cancelliere dell'arbitramento dell'eseguitone depositato nella cancelleria del tribunale.

Le parti potranno fare opposizione alla detta relazione entro un mese dall'avutone avviso. Questa opposizione dovrà essere depositata nella cancelleria del tribunale per poterne le parti prendere cognizione fra quindici giorni dal dì dell'avviso ricevutone.

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Ho chiesto la parola per proporre una modificazione di forma concordata con l'Ufficio centrale, la quale consiste nel sopprimere nel terzo capoverso dell'articolo testè letto le parole *dell'arbitramento*, perchè s'intende che

non può essere se non il cancelliere dell'arbitramento quegli di cui qui si parla.

PRESIDENTE. Se altri non chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 11 colla cancellazione nel terzo capoverso delle parole *dell'arbitramento*, secondo la proposta dell'onor. signor ministro, d'accordo coll'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 12.

Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge i prefetti delle provincie, nel territorio delle quali sono costituiti i diritti o le servitù di pascere, legnare, seminare, vendere erbe e fidare, formeranno l'elenco delle servitù medesime esistenti nel territorio suddetto, nel quale verranno indicati il diritto o la servitù, il fondo in cui si esercita, la sua ubicazione, la superficie, l'estimo censuario e quant'altro occorra alla sua identificazione, il nome del proprietario del fondo gravato e quello dei singoli utenti della servitù o del diritto.

L'elenco così formato verrà trasmesso ai sindaci dei comuni nel territorio dei quali sono costituiti i diritti e le servitù per essere pubblicati nell'albo pretorio del comune, a forma del disposto dell'art. 90 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, e contro il detto elenco potrà sporsi ricorso alla Giunta degli arbitri nel termine di due mesi dalla sua pubblicazione.

Senatore CENCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CENCELLI. Io proporrei che senza ripetere tutte le parole: *i diritti o le servitù di pascere, legnare, seminare, vendere erbe e fidare, ecc.*, si dicesse puramente e semplicemente: *le servitù di cui all'art. 1.*

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Propongo che si dica semplicemente: *i diritti e le servitù di cui all'art. 1*, senza enumerarli di nuovo.

Senatore CENCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CENCELLI. L'articolo suonerebbe così:

« Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, i prefetti delle provincie nel territorio delle quali sono costituiti i diritti e le servitù di cui all'art. 1 formeranno, ecc. ».

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Nell'art. 1 ci sono due parti; una relativa ai *diritti* e l'altra alle *servitù*, e perciò bisogna negli articoli successivi ricordare gli uni e le altre.

Ove si legge: « l'elenco delle servitù medesime », si deve dire: « l'elenco delle *servitù* e dei *diritti* ».

Senatore MIRAGLIA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA, relatore. Tutto ciò che si dice adesso non era sfuggito all'attenzione dell'Ufficio centrale, il quale avrebbe desiderato d'introdurre altre modificazioni sostanziali al presente progetto di legge. Ma io ho di già accennato nella relazione che per ben quattro anni si è lottato nella Camera elettiva per ravvicinare opposte opinioni, e lo stesso onor. ministro Grimaldi ha dovuto sacrificare diverse sue convinzioni per evitare che la legge fosse respinta. Ora a noi dell'Ufficio centrale è parso conveniente di adottare i principi fondamentali che informano questo importante progetto di legge, e ci siamo limitati a portarvi importanti modificazioni intese a migliorarlo; ed abbiamo il profondo convincimento che, ritornando questo progetto emendato alla Camera elettiva non s'incontreranno difficoltà per accettarlo.

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Io sono gratissimo all'Ufficio centrale ed al suo egregio relatore di ciò che ora ha ripetuto al Senato, e che fu detto anche a me nelle conferenze, che ho avuto l'onore di avere con essi.

La legge ritorna alla Camera, senza che i principi fondamentali di essa siano in alcun modo turbati; ma, a proposito dell'articolo che discutiamo, le proposte che faccio sono di pura

forma, e quindi non potranno trovare ostacolo nell'altro ramo del Parlamento. Io direi così:

Art. 12.

Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge i prefetti delle provincie, nel territorio delle quali sono costituiti i diritti e le servitù di cui all'art. 1, formeranno l'elenco dei diritti e delle servitù... (*il resto identico*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, io metto ai voti l'articolo 12 così emendato d'accordo tra l'onor. ministro e l'Ufficio centrale, senza che vi sia bisogno di leggerlo di nuovo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 13.

Divenuti definitivi, gli elenchi verranno dal prefetto rimessi al presidente della Giunta di arbitri per la liquidazione ed assegnazione dell'indennità a tenore della presente legge per la servitù iscritta nel relativo elenco.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Per serbare sempre l'armonia, proporrei una semplice modificazione di forma; che si dicesse cioè: « a tenore della presente legge per il diritto o la servitù iscritta nel relativo elenco ».

Non si tratterebbe altro che di aggiungere le parole « il diritto ».

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 13 con quest'aggiunta.

Chi intende di approvarlo è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 14.

Le spese occorrenti per l'esecuzione della presente legge sono a carico di coloro che procedono all'affrancazione; ma sono anticipate e pagate dai comuni nel cui territorio sono posti i

beni gravati, nella misura che è stabilita dalla Giunta di arbitri.

Il rimborso al comune dagli interessati sarà fatto in base a decisione della Giunta di arbitri, e coi mezzi di esecuzione stabiliti dalla legge 20 aprile 1871, n. 192, per la riscossione delle imposte dirette.

(Approvato).

Art. 15.

I capitali o beni provenienti dalla seguita affrancazione e ceduti in compenso di questa saranno con decisione della Giunta di arbitri destinati all'ente o associazioni di fatto che anteriormente godevano della servitù o diritto affrancato. Nel caso in cui il comune sia il proprietario o l'utente, il prodotto dell'affrancazione va a suo beneficio, e ne dispone a forma della legge comunale e provinciale.

Quando, a giudizio della Giunta di arbitri, le associazioni che prima godevano delle servitù affrancate più non esistano o non rispondano più ai fini per i quali vennero costituite, su proposta della medesima Giunta, sentito il Consiglio comunale, il ministro di agricoltura e commercio determinerà come e da chi i beni e capitali debbano essere impiegati pel maggior vantaggio delle classi meno abbienti del comune o della frazione.

Contro il giudizio della Giunta di arbitri è ammesso l'appello a termini dell'art. 10.

(Approvato).

Art. 16.

Nulla è innovato per le servitù di abbeverare e di transito del bestiame. Se il fondo affrancato dalle servitù e dai diritti di cui all'art. 1 dovesse rimanere soggetto alla servitù di abbeverare o di transito, la Giunta di arbitri provvederà in modo da conciliarne l'uso con lo scopo della presente legge.

(Approvato).

Art. 17.

Sono egualmente abolite le servitù, di cui è parola nell'art. 1, che esercitano i particolari, e specialmente gli ex baroni sopra terreni co-

munali, o particolari, con l'obbligo di pagare la indennità dovuta agli utenti; ed il procedimento di affrancazione avrà luogo secondo la presente legge.

(Approvato).

Art. 18.

La notificazione pontificia del 29 dicembre 1849 rimane abrogata per effetto della presente legge.

(Approvato).

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 19.

Le cause, che al giorno, in cui entrerà in vigore la presente legge, si troveranno pendenti davanti il tribunale di prima istanza, saranno proseguite davanti le Giunte d'arbitri con le forme stabilite dalla legge medesima.

I termini per introdurre l'appello dalle sentenze che furono profferite prima dell'attuazione della presente legge, sono quelli stabiliti dal Codice di procedura civile.

L'appellabilità delle sentenze pronunziate prima dell'attuazione della presente legge è limitata alle sole quistioni, di cui è parola nell'articolo 10.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questa legge sarà poi sottoposta allo scrutinio segreto in altra seduta.

L'ordine del giorno porterebbe la discussione di altri progetti di legge per i quali è necessario l'intervento del signor ministro delle finanze.

Peraltro l'onor. Magliani, interpellato in proposito poco fa, ha risposto di non poter venire a quest'adunanza.

Quindi io sono costretto a rimandare la discussione di questi altri progetti di legge a una prossima seduta.

Domani, come il Senato sa, si aduna in Camera di Consiglio l'Alta Corte di giustizia; e sebbene sia assente il presidente dell'Alta Corte, onor. Ghiglieri, tuttavia posso fin d'ora prevenire i signori senatori che l'adunanza dell'Alta Corte comincerà domani alle 3 pom.

Non essendoci altro da discutere per oggi, la seduta è sciolta (ore 5 pom.).

